



*Semplificazione in materia di
documento unico di regolarità contributiva*

Durc Online

dal 1° luglio 2015

Decreto 30 gennaio 2015 coordinato con il Decreto 23 febbraio 2016



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 30 gennaio 2015.

**Semplificazione in materia di documento unico
di regolarità contributiva (DURC).** (15A04239) *Pag. 7*



www.cdlvitale.it



Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate, per singolo articolo e con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate e quelle emanate alla data di aggiornamento.

La stesura coordinata ha il solo fine di fornire una pronta lettura. I testi riportati nel presente lavoro intendono consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. A tal fine sono stati elaborati i riportati testi/circolari (*fanno fede solo ed esclusivamente i testi ufficiali*).

Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali, nei Bollettini Ufficiali e nei siti istituzionali.

Durc Online

dal 1° luglio 2015



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 30 gennaio 2015.
**Semplificazione in materia di documento unico
di regolarità contributiva (DURC).** (15A04239) Pag. 7



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 23 febbraio 2016.
Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a
«Semplificazione in materia di documento unico
di regolarità contributiva» (DURC). (16A07567) Pag. 66

Decreto 30 gennaio 2015 ([GURI 1° giugno 2015, n. 125](#))

coordinato con il **Decreto 23 febbraio 2016** ([GURI 19 ottobre 2016, n. 245](#))

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Preambolo

Art. 1. *Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva*

Art. 2. *Verifica di regolarità contributiva*

Art. 3. *Requisiti di regolarità*

Art. 4. *Assenza di regolarità*

Art. 5. *Procedure concorsuali*

Art. 6. *Modalità della verifica*

Art. 7. *Contenuti*

Art. 8. *Cause ostative alla regolarità*

Art. 9. *Esclusioni*

Art. 10. *Norme di coordinamento*

Prassi

| | |
|---|--|
|  | <p>Circolare 2 novembre 2016, n. 33 <i>D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”.</i></p> <p>Nota 15 marzo 2016, n. 37/5081 <i>modello dichiarazione non commissione illeciti ostatici al rilascio del DURC - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.</i></p> <p>Nota 28 gennaio 2016 n. 1677 <i>Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ML circ. n. 5/2008 – benefici “normativi e contributivi”</i></p> <p>Circolare 8 giugno 2015, n.19 (prot. n. 37/0009445) <i>D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.</i></p> |
|  | <p>Messaggio 24 febbraio 2017, n. 824 <i>Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015</i></p> <p>Circolare 31 gennaio 2017, n. 17 <i>Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.</i></p> <p>Messaggio 25 luglio 2016, n. 3184 <i>Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Avvio del nuovo iter gestionale</i></p> <p>Circolare 26 giugno 2015, n. 126 <i>Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</i></p> <p>Messaggio 5 giugno 2015, n. 45482 I: <i>Inoltro PEI: Durc Online - Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in tema di “Semplificazione</i></p> <p>Messaggio 21 maggio 2015, n. 3454 <i>Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Notifica dei preavvisi di irregolarità.</i></p> |
|  | <p>Nota di istruzione normative/operative 28 febbraio 2017 n. 4285 <i>Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art.6 DL 193/2016 conv. L. 225/2016). Regolarità contributiva.</i></p> <p>Circolare 14 dicembre 2016, n. 48 <i>Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.</i></p> <p>Circolare 26 giugno 2015, n. 61 <i>Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio</i></p> |



DECRETO 30 gennaio 2015

DECRETO 23 febbraio 2016

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'[art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34](#), convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Art. 4 Testo in vigore dal 20-5-2014

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
 - a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
 - b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle

- Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
- c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

1175. *Testo in vigore dal 1-1-2016* A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'[articolo 38, comma 1, lettera i\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall'[articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

Art. 38 Requisiti di ordine generale *Testo in vigore dal 19-8-2014, abrogato dal 19-4-2016 dal [D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50](#)*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

... *omissis* ...

- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

... *omissis* ...

Art. 62-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici *Testo in vigore dal 25-1-2011*

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All'[articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ", in quanto compatibile," sono soppresse.

Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC *Testo in vigore dal 20-5-2014*

- 8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.

553. *Testo in vigore dal 1-3-2015* Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Visto l'[art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'[art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52](#), convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l'[art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), che disciplinano specifiche ipotesi e modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC *Testo in vigore dal 19-4-2016*

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC *Testo in vigore dal 20-5-2014*

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
 - per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - per la stipula del contratto;
 - per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per

l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010](#) acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art. 2, D.P.R. n. 34/2000)

Testo in vigore dal 8-6-2011; abrogato dal 19-4-2016 dal [D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50](#)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

... *omissis* ...

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del [codice](#);

... *omissis* ...

Art. 6 Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Testo in vigore dal 23-8-2013

11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo [*ndr. Capo I, Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012*], l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'[articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).

Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). *Testo in vigore dal 21-8-2013*

5. Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Testo in vigore dal 8-6-2011; abrogato dal 19-4-2016 dal [D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50](#)

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva

Testo in vigore dal 8-6-2011; abrogato dal 19-4-2016 dal [D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50](#)

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti

| | |
|--|--|
| | <p>informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. <p>Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.</p> |
|--|--|

Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonché il 31 ottobre 2014;

Considerata la complessità degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarità contributiva in tempo reale e la conseguente necessità di disporre di un congruo lasso di tempo dall'emanazione del presente decreto;

Decreta:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 2 novembre 2016, n. 33

Oggetto: *D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”.*

In data 19 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. n. 245 il D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC *on line* previsto dall'art. 4 del D.L. n. 34/2014.

Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l'articolo 2 che definisce l'ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e l'articolo 5 che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

(*ndr.* segue a art. 2 e art. 5)

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: *Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).*

Premessa

Con il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1-6-2015 (Allegato 1), ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Allegato 2).

Tale norma, infatti, nel prevedere un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione del medesimo Documento, ha stabilito che l'entrata in vigore della nuova disciplina restava subordinata all'adozione di un apposito Decreto diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri espressamente fissati al comma 2 dello stesso art. 4.

Nel quadro del sistema così delineato, tenuto conto che il comma 5 dell'art.10 del Decreto 30 gennaio 2015 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la nuova disciplina illustrata con la presente circolare con la quale sono trattati con riguardo alla verifica di regolarità i profili di specifica pertinenza dell'INPS, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Pertanto dalla stessa data, come fissato dal comma 1 dell'art. 4 del citato d.l. n. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Con la circolare n. 19 dell'8 giugno 2015 (Allegato 3), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni operative in ordine all'applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dell'INPS e dell'INAIL del nuovo servizio "Durc On Line". Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19 (prot. n. 37/0009445)

Oggetto: *D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.*

L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.

Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili".

Il Legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di

regolarità contributiva.

Inps

Messaggio 5 giugno 2015, n. 45482

Oggetto: *Inoltro PEI: Durc Online - Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in tema di "Semplificazione".*

Si inoltra a tutte le strutture il Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in tema di "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (vedi allegato).

Le disposizioni del Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 1.06.2015, entreranno in vigore dal giorno 1.07.2015.

Saranno successivamente inoltrati i testi della circolare ministeriale e della circolare INPS che tratteranno la materia.

... *omissis* ... [ndr. vedi all'art. 4]

Si anticipa, infine, che il giorno 12.06.2015, alle ore 10,00, il tema del "Durc on-line" sarà trattato in Videoconferenza con le strutture territoriali.

Art. 1.

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art. 2, D.P.R. n. 34/2000)

Testo in vigore dal 8-6-2011

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

... *omissis* ...

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del [codice](#);

... *omissis* ...

b) gli Organismi di attestazione SOA;

[Elenco S.O.A. autorizzate](#) dal sito dell'[ANAC \(Autorità Nazionale Anticorruzione\)](#).

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori *Testo in vigore dal 20-8-2009*

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e

artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

[ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI](#)

[ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE](#)

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

Testo in vigore dal 1-1-2015

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'[articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

1. Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva

a) *Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2)*

L'art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) (1), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2);
- d) le amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio "Dure On Line" con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell'INAIL.

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l'intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l'impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - di potere effettuare in proprio l'attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto - lettera f).

A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Con riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l'accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un'apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l'impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale.

Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate (4) da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.

In ogni caso, come previsto dall'art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre, sempre ai sensi del citato comma 2 dell'art. 6, anche gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell'interessato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)";
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- d) le amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

Art. 2.

Verifica di regolarità contributiva

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, *nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative*, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

553. *Testo in vigore dal 1-3-2015* Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Inps

Circolare 31 gennaio 2017, n. 17

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line. Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che "I soggetti di cui all'art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili."

Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l'iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell'edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile (1) anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di "esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro" (2).

Tenuto conto che, come precisato dall'istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l'individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l'interrogazione nei confronti delle medesime Casse

competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.

(1) Si riporta il testo previgente dell'articolo 2, comma 1, primo periodo:

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

(2) Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008 del 30 gennaio 2008; risposta ad Interpello n. 54/2008 del 19 dicembre 2008.

Inail

Circolare 14 dicembre 2016, n. 48

Premessa

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).

Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (articolo 2)

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 è ora il seguente: *I soggetti di cui all'art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili.*¹

Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

La circolare ministeriale precisa altresì che le modifiche apportate sono volte a chiarire l'ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall'Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato– e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.

Pertanto, il sistema dell'Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l'interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.

¹ Si riporta il testo previgente dell'articolo 2, comma 1, primo periodo:

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 2 novembre 2016, n. 33

...

Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

Con specifico riferimento all'art. 2, il D.M. modifica il comma 1, specificando che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle *“imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell'industria o dell'artigianato per l'attività edilizia”* come già previsto, ma anche *“per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”*.

Va premesso, infatti, che l'iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell'edilizia.

Al riguardo questo Ministero ha già specificato nella Circolare n. 5/2008 e nella risposta ad interpello n. 54/2008 che sussiste l'obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di *“esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”*.

Ciò posto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l'ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali - effettuata dall'Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. n. 88/1989- e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.

Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

1. Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva

b) Modalità di effettuazione della verifica (art. 2)

Il nuovo sistema consente ai soggetti di cui all'elencazione riportata alla precedente lettera a) di potere effettuare, come disposto all'art. 2, comma 1 del DM, la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L'individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l'indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

Con riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite *“da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC).

4. Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale (artt. 2, 4 e 7)

L'art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l'esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all'interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line".

Appare chiaro che l'intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l'efficacia e l'utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto (19).

Poiché l'attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM.

Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell'art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all'art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

La previsione dell'art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione

dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall'altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell'intero impianto normativo in trattazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

I soggetti abilitati indicati all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Art. 3.

Requisiti di regolarità

1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
 - a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
 - b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
 - c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
 - d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
- 3.** La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Inps, Msg, 24.2.2017, n. 824

... segue L'art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all'intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall'altra, nel disporre che resti sospesa l'attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l'Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 - termine entro il quale l'Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell'ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento

semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, lett. b), del previgente d.m. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l'attestazione nelle ipotesi della "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" - [art. 3](#), comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l'art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di **non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell'alveo di quanto disposto con il predetto [art. 3](#), comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015.**

Peraltro, **la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva** per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l'attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all'[art. 3](#), comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di "rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti".

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall'Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all'art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l'Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell'istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con Inail, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, nel fornire riscontro, **ha confermato di concordare**, in condivisione con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali**. In tale ambito è stato specificato infatti che **"non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'[art. 3](#), comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015"**. D'altra parte, **sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e per l'Inail attestare la regolarità contributiva** "al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'[art. 3](#), comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015".

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione

(art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

Inail, nota di istruzione normative/operative 60010.28/02/2017.0004285

... segue ...

Regolarità contributiva

L'articolo 6 del decreto legge 193/2016 nel disciplinare il procedimento per la definizione agevolata ha previsto una serie di termini, in particolare è stabilito che entro il 31 marzo 2017 i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione e che entro il 31 maggio l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate con relativa scadenza.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato in unica soluzione a luglio 2017 oppure in massimo cinque rate, di cui tre nel 2017 e due nel 2018, con applicazione degli interessi a decorrere dal 1° agosto 2017.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa e l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al comma 5, ultimo periodo.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione.

Per quanto sopra **la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute.**

Si è posta pertanto la questione **degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva** nelle more della conclusione del procedimento di definizione agevolata, considerato che l'esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali permane e che la norma ha disposto la sospensione dell'attività esecutiva da parte degli agenti della riscossione, senza fare alcun riferimento agli enti impositori.

La disciplina della regolarità contributiva è dettata attualmente dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che all'articolo 3, comma 2, lettera b) stabilisce che la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

L'articolo 6 del decreto legge 193/2016, tuttavia, al comma 5 sospende soltanto le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate dall'agente della riscossione e pertanto **la fattispecie in discorso esula dall'ambito applicativo del citato articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30.1.2015.**

In base al tenore letterale della norma, inoltre, **la presentazione della dichiarazione di adesione costituisce solo una manifestazione di intenti, con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata** e non può essere considerata di per sé sufficiente ai fini del rilascio del durc on line per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data in cui il debitore sarà ammesso alla definizione agevolata, successivamente alla comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'ammontare delle somme da versare.

L'effetto estintivo si verifica solo con il corretto adempimento dei versamenti, tuttavia, qualora il debitore vi provveda mediante rateazione, successivamente al pagamento della prima rata si ravvisano gli elementi per attestare **la regolarità contributiva ai sensi all'art.3, comma 2, lett. a), del DM 30.1.2015, secondo cui la regolarità sussiste in caso di rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.**

Stante la rilevanza della problematica, l'Inps e l'Inail hanno richiesto parere alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 dicembre 2015.

Nel concordare con la soluzione prospettata dagli Istituti, **l'Ispettorato nazionale del lavoro con nota protocollo 0000122 del 9.1.2017 trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è espresso nel senso che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione**

alla definizione agevolata all'agente della riscossione, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. D'altra parte, risulta invece corretto, per codesti Istituti, attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'[articolo 3](#), comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 citato, resta ferma in ogni caso la possibilità di attestare la regolarità contributiva in presenza di rateazioni concesse dall'agente della riscossione ex [articolo 19](#) del DPR 602/1973.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

2. Requisiti di regolarità (art. 3)

L'art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.l. n.34/2014, provvede a definire l'ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (Allegato 4).

Tale norma che trova applicazione con effetto dal 1° luglio 2015, specifica ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

La circolare ministeriale, in proposito, ha chiarito che la verifica della regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si riferisce agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

2.1 Verifica dei lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Tenuto conto che la verifica viene attivata con l'indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrative dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all'obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell'impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.

Tale circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali (5) nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione alle predette Gestioni.

In tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), qualora l'impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiara che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrative dall'INPS, dovranno effettuare la verifica:

- a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
- b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

Qualora la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all'INAIL per l'assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all'INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:

- a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l'INPS restituirà la notizia "non iscritto";
- b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l'INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi "non iscritto".

Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura.

L'esito positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell'art. 7 del DM.

2.2 Verifica dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Gestione agricoltura

La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura "Durc On Line", in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all'INPS.

Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all'iscrizione all'INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL. (6)

La richiesta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM, è effettuata esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.

Pertanto, in presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del singolo socio.

Inoltre, sempre dal portale INPS, indicando il codice fiscale di ciascun lavoratore autonomo, dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni dei titolari di impresa agricola con qualifica di Coltivatori diretti (CD) in esse ricompresi gli appartenenti al nucleo familiare, di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dei concedenti per i rapporti di natura associativa (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari). Ciò in quanto, anche per questi lavoratori, l'adempimento della contribuzione INAIL viene assolto unitamente al versamento della contribuzione dovuta all'INPS.

A decorrere dal 1° luglio 2015, pertanto, la procedura "DURC-AGR.CAU" (7) non sarà più utilizzabile e verrà disattivata.

Per utilizzare la procedura "Durc On Line" l'utente deve essere in possesso di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti registrati.

Le Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate dall'INPS per i servizi on Line. Le informazioni per l'accesso ai servizi sono disponibili sul sito www.inps.it.

Le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l'abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale INPS utilizzando l'apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni in esso riportate.

Il medesimo modulo può essere utilizzato, ai fini della richiesta dell'utenza, anche dai gestori di pubblici servizi in relazione ai procedimenti di propria competenza, ove non in possesso di un'abilitazione.

Le SOA (Organismi di Attestazione ex art. 40 D.Lgs. n. 163/2006) autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di attestazione, dovranno chiedere l'abilitazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta disponibile sempre sul medesimo sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it da compilare secondo le indicazioni in esso riportate.

Per ogni altro profilo si rinvia alle precisazioni contenute nella sezione "informazioni per l'accesso" dello Una volta completata la registrazione, le credenziali di accesso potranno essere utilizzate per effettuare le richieste al nuovo servizio "Durc On Line" secondo le indicazioni sopra riportate.

2.3 Gestioni previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità

La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS:

| |
|--|
| Datori di lavoro con dipendenti |
| Committenti di co.co.co e co.co.pro. |
| Datori di lavoro agricolo con dipendenti |
| Lavoratori autonomi artigiani e commercianti |
| Lavoratori autonomi agricoli |
| Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico |

In base all'ordine delle Gestioni indicate nella precedente tabella, sarà definita dall'applicazione la sede competente presso la quale la richiesta verrà inoltrata. Ovvero, in caso di codice fiscale interessato dalla

verifica in più Gestioni, verrà controllata la presenza del codice fiscale nelle diverse Gestioni nell'ordine indicato nella stessa tabella e identificata di conseguenza la sede competente. In una fase successiva al primo rilascio della procedura la sede competente INPS sarà visibile al richiedente nella "Lista Richieste". Le verifiche per le posizioni dei liberi professionisti continueranno ad essere effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC (8) direttamente alle sedi INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore.

Le verifiche relative alle posizioni della Gestione Pubblica continueranno ad essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS competenti a definire la richiesta.

La procedura di controllo utilizza, al pari di quella già in uso nella procedura interna DurcInps, i dati presenti negli archivi di ciascuna delle Gestioni sopra elencate provvedendo a fornire un esito automatizzato che mette a confronto:

- gli importi denunciati o imposti con i versamenti mensili o periodici tenuto conto delle rispettive scadenze di legge previste per ciascuna delle predette Gestioni;
- gli importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di verifica amministrativa (es. note di rettifica, addebiti per operazione Poseidone, Giasone etc.) che evidenziano la correttezza tra i versamenti effettuati con quelli dovuti in relazione agli obblighi contributivi riferiti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo;
- gli importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di vigilanza.

La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In caso contrario, le irregolarità rilevate, impedendo l'esito in tempo reale, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 5.

Con messaggio a parte verranno fornite le indicazioni operative relative alla procedura interna di verifica automatizzata e all'utilizzo della nuova applicazione gestionale che, tuttavia, opera con caratteristiche in parte analoghe a quelle già in uso per la procedura DurcInps.

Il Decreto, al comma 2 dell'art. 3, con una previsione immediatamente operativa, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Con specifico riferimento all'ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa (9) ha definito che l'attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento (10) potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l'attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell'Istituto alla rateazione medesima.

Il sistema di verifica automatizzata considererà regolari le partite a debito ricomprese in una rateazione per la quale risulti il predetto stato. Conseguentemente, dovrà essere posta la consueta attenzione in ordine al rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione (11) al fine di escludere un esito della verifica non coerente con la volontà del soggetto di avviare il percorso di rientro in bonis.

In ragione di quanto sin qui esposto, si sottolinea inoltre la necessità di effettuare un costante monitoraggio in ordine al permanere delle condizioni richieste per la rateazione ed in conseguenza, laddove le stesse vengano meno, di adottare con immediatezza il provvedimento di revoca (12). Ciò in considerazione della circostanza che il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, ogni ritardo potrebbe comportare un esito difforme dalla reale situazione debitoria del soggetto interessato dalla verifica.

Con riguardo alle rateazioni concesse dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel rinviare ai contenuti delle indicazioni fornite al riguardo (13), si ribadisce che l'innovazione normativa operata dal "decreto del fare" (14), ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive - nell'ambito di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. "piano ordinario" ovvero di 120 rate c.d. "piano straordinario", peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate - non consente di poter operare internamente all'Istituto la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall'Agente della Riscossione.

Considerata la complessa articolazione che l'applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, come ha avuto modo di affermare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l'Attività Ispettiva (15), salvo diversi successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, le esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata da parte delle procedure di controllo della regolarità ove per le stesse sui sistemi informatici dell'Istituto non risulti l'intervenuta trasmissione della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.

Le fattispecie di cui alle lettere da b) a f) sono tutte riconducibili a situazioni per le quali è necessario che, a conclusione dell'attività amministrativa prevista per ciascuna delle ipotesi ivi considerate, siano adottati provvedimenti di sospensione attraverso l'utilizzo di apposite codifiche esistenti in ciascuna procedura di gestione nella quale risultano in evidenza partite debitorie.

Nel rinviare alle specifiche indicazioni fornite per ciascuna di queste tipologie, si evidenzia la necessità che i suddetti provvedimenti siano gestiti con tempestività per escludere che la procedura automatizzata di controllo della regolarità rilevi erroneamente la sussistenza di una irregolarità relativa a partite debitorie che avrebbero dovuto risultare sospese o viceversa restituisca un esito positivo pur in assenza di una legittima causa di sospensione.

La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del DM, anch'essa immediatamente operativa, definisce un'ulteriore condizione di sussistenza di regolarità. In particolare, con tale norma il legislatore ha inteso generalizzare il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto (16) riconducendo in capo agli Enti chiamati ad effettuare la verifica la titolarità della valutazione della "gravità" dell'irregolarità rilevata.

La regolarità sussiste, ove lo scostamento - considerato appunto non grave - tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

La determinazione di tale valore, che dovrà essere considerato a tal fine dagli Enti - INPS, INAIL e ciascuna Casse Edili-, consente di garantire la piena uniformità della modalità di dichiarazione della sussistenza della regolarità.

Giova evidenziare che, in ragione della specifica formulazione della norma, la valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione nella quale l'omissione relativa ai contributi e alle sanzioni civili si è determinata avuto riguardo al valore cristallizzato al momento dell'effettuazione della verifica.

Dalla concreta applicazione del criterio dello scostamento non grave potrà determinarsi che nei confronti di un soggetto che risulta regolare ai fini della verifica effettuata attraverso il sistema "Durc on Line", INPS e INAIL possano invece attivare le procedure di recupero tramite gli Agenti della Riscossione, tenuto conto che per l'esazione coattiva il limite di importo rimane pari a € 10,33. (17)

Art. 3 (Requisiti di regolarità)

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

Nell'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo art. 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.

Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell'irregolarità, stante il comportamento omissivo dell'impresa.

Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";

- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

Art. 4.

Assenza di regolarità

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro *Testo in vigore dal 12-4-2007*

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di

diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

4. Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale (artt. 2, 4 e 7)
L'art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l'esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all'interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line".

Appare chiaro che l'intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l'efficacia e l'utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto (19).

Poiché l'attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM.

Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell'art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all'art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinverrà allo stesso Documento e, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

La previsione dell'art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall'altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell'intero impianto normativo in trattazione.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – *per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps*

Oggetto: *Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).*

5. Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4)

Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.

Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all'atto dell'interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l'informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell'esito sarà comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.

Si ricorda infatti che l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della richiesta.

L'esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Il comma 1 dell'art. 4 del DM, stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, l'invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del

soggetto interessato ovvero del delegato ai sensi della citata norma, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle esposizioni debitorie rilevate.

Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione dell'invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell'indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio.

In ogni caso, si precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto all'operatore di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell'invito a regolarizzare.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Il Ministero, nell'ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.

In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

In considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, la gestione dell'invito a regolarizzare prodotto al momento dell'attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso.

In tale intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi gestionali che le hanno evidenziate al fine di consentire l'immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei confronti dell'INPS.

In questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione del Durc On Line.

La tempestività della gestione, anticipando l'esito della verifica, consente di escludere l'eventualità dell'annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano insorgere in concomitanza all'approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciò in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l'applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l'emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

Infatti, poiché l'esito della verifica è il risultato dell'interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l'esito nel sistema, stante la complessità dell'architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente.

Il Documento di irregolarità denominato "Verifica regolarità contributiva" indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line e riporta l'indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità comporterà l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall'art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n.

98/2013.

5.1 Casi particolari di evidenze di irregolarità segnalate dalla procedura di verifica automatizzata

La circolare Ministeriale, nell'ambito delle fattispecie che influiscono sull'esito di regolarità, ha fornito precise indicazioni in ordine agli effetti che si producono ai fini della verifica nei casi di omessa presentazione della denuncia da parte dell'impresa, di denuncia presentata con importo pari a zero, di denuncia che non contenga gli elementi necessari richiesti, secondo le specifiche normative, da ciascuno degli Enti, ovvero di denuncia che presenta incongruenze. (20)

Tali ipotesi evidenziando un esito di irregolarità dovranno essere gestite attraverso il procedimento di regolarizzazione sopra descritto.

Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare, la situazione di irregolarità riferita esclusivamente alle predette fattispecie non risulti sanata, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione riferita ai casi sopra descritti.

In presenza invece di ulteriori partite a debito per contributi e/o sanzioni, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'indicazione dell'importo corrispondente a quello relativo al debito accertato unitamente all'informazione dell'omissione riferita ai casi sopra elencati.

Tale esito, secondo quanto precisato dal Ministero, è conseguente alla circostanza che nelle predette fattispecie, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell'irregolarità, stante il comportamento omissivo dell'impresa.

Inps

Messaggio 5 giugno 2015, n. 45482

... *omissis* ... [ndr. vedi preambolo]

La Direzione scrivente ritiene comunque opportuno evidenziare in sintesi sin d'ora l'iter che sarà seguito per la verifica della regolarità contributiva:

- i soggetti abilitati attiveranno la verifica indicando nella procedura dedicata il codice fiscale del soggetto da verificare;
- nel caso in cui gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili non rilevino inadempienze, la procedura genererà automaticamente un Documento attestante la regolarità;
- nel caso in cui gli archivi dell'INPS rilevino irregolarità, la Sede territorialmente competente dovrà controllare immediatamente e comunque non oltre le 72 ore dalla istanza di verifica, nel rispetto di quanto richiesto dal Ministero del Lavoro, se le inadempienze segnalate sono reali o se sono l'effetto di evidenze di archivio non corrette. In questo secondo caso, la Sede, "forzando" quanto evidenziato dalle procedure, secondo le modalità già in uso nella procedura DurcInps, attesterà la regolarità del soggetto verificato;
- nel caso in cui l'inadempienza risulti confermata, la Sede territorialmente competente nel medesimo termine - 72 ore dall'istanza di verifica - attiverà il procedimento di comunicazione dell'irregolarità, che assegna al soggetto inadempiente almeno 15 giorni per la regolarizzazione, con modalità analoghe a quanto già previsto nella procedura DurcInps;
- l'eventuale regolarizzazione determinerà il rilascio dell'attestazione di regolarità, mentre la mancata regolarizzazione avrà come conseguenza la comunicazione dell'esito negativo della verifica;
- l'intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall'istanza di verifica.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 4 (Assenza di regolarità)

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. - l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale

previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf". Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell'interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.

La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del Legislatore, sancisce pertanto l'unicità del DURC.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui all'articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. *In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.* ~~In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.~~
3. *In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.* ~~In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.~~
4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Inps

Circolare 31 gennaio 2017, n. 17

2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.

Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali (3).

Come infatti chiarito nella Circolare ministeriale n. 33 del 2016, la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

In ragione delle modifiche illustrateci fini dell'attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l'impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente Circolare.

(3) Il testo previgente dell'articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 disponeva:

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio.

Inail

Circolare 14 dicembre 2016, n. 48

Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5)

Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina la regolarità contributiva dell'impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività.

Il comma 2 stabilisce che *in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio* ².

Il comma 3 dispone che *In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e all'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347* ³.

In sostanza, è stata ora inclusa anche l'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all'articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

Come osservato nella circolare ministeriale, l'impresa *va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3)*. La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

Resta fermo che l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

La normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.

² Si riporta il testo previgente dell'articolo 5, comma 2:

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

³ Si riporta il testo previgente dell'articolo 5, comma 3:

3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 2 novembre 2016, n.33

Art. 5 (Procedure concorsuali)

In relazione all'art. 5 le modifiche introdotte riguardano i commi 2 e 3.

Le disposizioni in argomento già riconoscevano all'impresa in fallimento (comma 2) e all'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.

Le modifiche apportate sono volte ad estendere l'ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004).

Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l'impresa **va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3)**.

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa.

In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7. Procedure concorsuali (art. 5)

Con il Decreto 30 gennaio 2015, il legislatore, in ragione della circostanza che la definizione delle problematiche relative alla regolarità contributiva in presenza di procedure concorsuali ha richiesto nel tempo la necessità di affrontare di volta in volta questioni riconducibili a singoli casi, all'art. 5, ha ritenuto di dettare una disciplina organica della materia.

La norma ha pertanto inteso specificare i criteri, già immediatamente operativi, per l'accertamento della regolarità con riferimento a ciascuna delle fattispecie, ivi considerate, con l'obiettivo di chiarire come gli stessi debbano essere applicati al fine di escludere l'insorgenza di ulteriori problematiche di carattere interpretativo.

a) Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1)

Con riferimento all'ipotesi del concordato ex art. 186 – bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), l'art. 5, comma 1, ha stabilito che "l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge".

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (22), aveva avuto modo di affermare che la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art. 186 –bis L.F, qualora il piano avesse previsto l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 24 ottobre 2007, consentisse l'attestazione della regolarità contributiva prevista in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Tale orientamento ha trovato definitivo riconoscimento nel Decreto ministeriale in trattazione, nella previsione secondo cui, ai fini dell'attestazione della regolarità, il piano concordatario, che si ricorda indica la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato, deve contemplare l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione alla predetta procedura.

Tenuto conto che la caratteristica di questa procedura si fonda proprio sulla previsione che, attraverso la soluzione del concordato, l'attività possa continuare assicurando in tal modo il superamento dello stato di crisi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto, la regolarità in ogni caso potrà essere attestata ricorrendo l'ulteriore condizione del regolare versamento dei contributi aventi scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

La verifica riferita ai crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso viene effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del DM che la limita ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Al contrario, come previsto dal citato comma 5 dell'art. 5 e ribadito dalla stessa circolare ministeriale, tale criterio si applica alla verifica del regolare adempimento dei contributi con scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

Infatti, l'art.185 L.F. dispone, dopo l'omologazione del concordato, l'obbligo del commissario giudiziale di sorvegliare l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi

del successivo art. 186, comma 3 L.F.

Le disposizioni così fissate offrono la possibilità di definire, per converso, come peraltro confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che qualora il piano preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali e dei relativi accessori di legge muniti di privilegio dell'INPS, dell'INAIL nonché di quelli di pertinenza delle Casse Edili ovvero la loro retrocessione anche al rango di crediti chirografari, la verifica attesterà sempre l'irregolarità del soggetto in quanto, in tale ipotesi, non può considerarsi rispettata la condizione - integrale soddisfazione - richiesta dalla norma.

Tale circostanza, che può ricorrere sia con riguardo alla domanda di concordato ex artt. 161 ovvero 186 bis L.F., si può determinare in quanto, ai sensi dell'art. 177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Pertanto, a tale ultimo riguardo, coerentemente con il successivo esito di irregolarità della verifica, in questi casi dovrà sempre essere espresso il dissenso dell'Istituto ex art. 178 L.F.

Al fine di fornire una compiuta analisi delle ulteriori fattispecie che, pur non contemplate dalla norma, possono proporsi in fase di effettuazione della verifica da parte degli Enti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare più volte citata, ha ritenuto di approfondire l'ipotesi del concordato c.d. in bianco (art. 161, comma 6, L.F.).

In proposito, infatti, la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità.

Ciò in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 160 della L.F. è possibile che la proposta preveda "che i creditori muniti di privilegio, [...] non vengano soddisfatti integralmente".

Qualora pertanto la verifica interessi la posizione di un'impresa che risulti avere proposto ricorso per "concordato in bianco", l'invito alla regolarizzazione dovrà comprendere le esposizioni debitorie maturate sia antecedentemente alla presentazione del medesimo ricorso che nel periodo intercorrente tra la data della sua pubblicazione e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato art. 161 L.F.

Tenuto conto, infatti, che la proposta ex art. 161, comma 6, rappresenta una mera dichiarazione di intenti, l'esito di irregolarità, come chiarito dalla circolare ministeriale rende legittima l'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.

Ciò in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale.

b) Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2)

Nell'ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell'art. 5 del DM, ha trattato l'ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell'impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l'attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati.

Si precisa nel contempo, che, anche rispetto a queste fattispecie l'esito positivo della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. La verifica della regolarità avviene anche in questo caso secondo le regole contenute nell'art. 3, comma 1 del DM.

Corollario della previsione contenuta al comma 2 dell'art. 5 del DM, come evidenziato nell'ambito della circolare ministeriale, è costituito dalla possibilità di attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc.

Si precisa, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato sulla materia, con nota del 13 marzo 2015, prot. 4379, richiamando peraltro un precedente parere del 31 marzo 2014, prot. 6432, ha confermato il principio per cui, in presenza di procedura fallimentare, l'obbligo dell'intervento sostitutivo dell'Amministrazione richiedente resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell'asse fallimentare e si risolvrebbe in una lesione della par condicio creditorum.

Per converso, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la prosecuzione dell'attività aziendale.

c) Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3)

L'art. 5 in trattazione, al comma 3, ha disciplinato la verifica della regolarità nell'ambito della procedura concorsuale regolata dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

In questa ipotesi, in una logica conservativa del patrimonio dell'impresa, tenuto conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, la regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati.

Ferma la necessità, anche con riguardo a tale procedura, di accertare che la contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria risulti regolarmente versata, la verifica sarà sempre effettuata nel rispetto della previsione dell'art. 3, comma 1, del DM.

Con riguardo alle ipotesi che precedono, l'attività delle sedi deve essere indirizzata a garantire preliminarmente il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche dell'impresa.

Peraltro, la gestione della verifica dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fin qui fornite, tenuto conto che il sistema automatizzato non consente di potere valutare le variabili previste dal legislatore che possono comportare, ove ricorrano le specifiche previsioni fissate per ogni fattispecie, l'esito di regolarità della verifica stessa.

Naturalmente, tutto quanto esposto impone l'ulteriore necessità di rispettare gli adempimenti ed i termini disciplinati, per ciascuna delle procedure considerate, dalla Legge Fallimentare. In tal senso oltre alla corretta rilevazione delle esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna procedura, dovranno essere effettuate con tempestività le comunicazioni dei crediti e le insinuazioni, nei casi previsti, oltre che tutti gli ulteriori adempimenti che sono riconducibili ai creditori nel cui novero, seppur differenziati per i diversi titoli di prelazione, si colloca anche la posizione dell'Istituto.

d) Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4)

L'ultima ipotesi trattata dal decreto è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 182-ter della L.F. che ha esteso (23) la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori.

L'art. 5 del decreto, al comma 4, ha disposto che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

Anche con riguardo a questa fattispecie il legislatore del Decreto ha individuato nelle specifiche normative regolatrici della materia le condizioni che consentono la dichiarazione di regolarità in capo al proponente.

Queste sono state ricondotte alla previsione degli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 2009 che rispettivamente hanno definito l'ambito di applicazione e i limiti di falcidia dei crediti oggetto dell'accordo (24).

La condizione di regolarità si determinerà pertanto solo qualora il piano di ristrutturazione preveda il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle richiamate previsioni del DM 4 agosto 2009.

Tuttavia anche per tale ipotesi, l'esito positivo della verifica resta subordinato al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Peraltro tale previsione risulta enunciata all'art. 4, co. 1, lett.c) del citato DM 4 agosto 2009 tra le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali della proposta stessa. La verifica di regolarità

con riguardo al pagamento di tale contribuzione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3, co.1 del DM.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 5 (Procedure concorsuali)

Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretative affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, esplicherà la modalità di definizione dell'esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F.

Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, all'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161.

La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 160 L.F. introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente...".

Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d. "automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire al l'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F.

In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l'esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai

fini della tutela della par condicio creditorum, che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/194-2, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.

Da ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

La disposizione che subordina la regolarità all'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del D.M. che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.

Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M.

Art. 6.

Modalità della verifica

1. La verifica di cui all'art. 2 è attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fi scale del soggetto da verificare.
2. La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro *Testo in vigore dal 12-4-2007*

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento.

Inps

Messaggio 25 luglio 2016, n. 3184

Con circolare n. 126/2015 sono state fornite le indicazioni operative relative al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma durc on line.

Il consolidamento del sistema ha consentito, in attuazione di quanto già anticipato con il messaggio n. 3454 del 21/05/2015, di pervenire all'allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall' art. 1 comma 1175 legge n. 296/2006, per la fruizione dei benefici

normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Di conseguenza, a partire dal giorno 6 luglio 2016 l'Istituto ha avviato un'attività di interrogazione del sistema durc on line finalizzata alla registrazione dell'esito della verifica automatizzata sul Fascicolo Elettronico Aziendale (FEA).

In questa prima fase, l'interrogazione avverrà utilizzando la funzionalità di consultazione, al fine di utilizzare i durc on line già presenti ed in corso di validità.

Posto che il sistema del durc on line opera le interrogazioni sulla base del codice fiscale delle posizioni da sottoporre a verifica, la registrazione dell'esito nel FEA verrà effettuata a livello di semaforo master, su tutte le matricole associate al medesimo codice fiscale.

Al fine di agevolare l'immediatezza della consultazione da parte degli operatori, la definizione sul semaforo master avverrà, prossimamente, in caso di esito regolare, tramite accensione, esclusivamente lato intranet, di apposita colorazione azzurra, che sarà ulteriormente specificata con la registrazione, nella medesima sezione, della seguente dicitura:

“ Verifica della regolarità richiesta il gg/mm/aaaa - Documento protocollo n° XXXXXXXXX – scadenza validità GG/MM/AAAA”

Chiaramente, l'indicazione circa la scadenza di validità non sarà presente in caso di esito irregolare del documento “ verifica della regolarità contributiva” prodotto a seguito dell'interrogazione.

Per quanto attiene, invece, la vista internet del fascicolo, il semaforo manterrà le consuete colorazioni.

Alla definizione dell'esito sul FEA seguirà l'automatico ricalcolo delle relative note di rettifica giacenti in Gestione Contributiva, in stato emesso, per le quali non sia stata notificata la PEC nei due precedenti invii e per le quali, di conseguenza, sul fascicolo non sia presente un semaforo “rosso lucchettato” per il periodo corrispondente.

Tale operazione, come detto avviata il 6 luglio, si prevede possa concludersi entro il mese di settembre e non richiede, in questa fase, alcun tipo di attività gestionale da parte degli operatori di sede.

Successivamente, si avvierà l'attività di interrogazione del sistema durc on line con l'inserimento delle richieste di verifica da parte di Gestione Contributiva relativamente alle posizioni non ancora definite.

Con successivo messaggio, saranno fornite le necessarie istruzioni per il corretto utilizzo delle funzionalità che verranno implementate nella procedura durc on line.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

1. Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva

a) *Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2)*

L'art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) (1), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2);
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa

- delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio "Durc On Line" con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell'INAIL.

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l'intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l'impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - di potere effettuare in proprio l'attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto - lettera f).

A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Con riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l'accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un'apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l'impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale.

Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate (4) da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.

In ogni caso, come previsto dall'art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre, sempre ai sensi del citato comma 2 dell'art. 6, anche gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell'interessato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 6 (Modalità della verifica)

In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, "operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare".

Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in

formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

Art. 7.

Contenuti

1. L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
 - a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
 - b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
 - c) la dichiarazione di regolarità;
 - d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

3. Contenuti del Documento in caso di esito positivo della verifica di regolarità (art. 7)

L'art. 7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili (se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l'attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal Decreto.

Il Documento, in formato «pdf» non modificabile, denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

La volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento, consente agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne ravvisino l'opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni.

Nell'ambito delle predette indicazioni, si evidenzia che la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili con riguardo ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del DM, assolve alla previsione della sussistenza dell'iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l'esito di regolarità.

Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all'INPS o all'INAIL, nella sezione del documento relativa all'ente interessato sarà indicato "Non iscritto".

Tale situazione, avvenendo il controllo con le modalità illustrate al precedente paragrafo 2., comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell'Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.

Il Documento riporta l'indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o INAIL -, dell'interrogazione degli archivi

dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità.

In tal caso i sistemi restano in attesa dell'esito dell'invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.

Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l'esito.

L'Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.

3.1 Casi particolari

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati, come sopra specificato, con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Ciò comporta che la stessa resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta norma. A tal proposito il Ministero, nella richiamata circolare n. 19, ha precisato che l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

Analogamente non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il soggetto "non è iscritto". Al riguardo si evidenzia che ogni ulteriore verifica in ordine a possibili casi di evasione riferita al soggetto eventualmente risultato non iscritto sarà effettuata in ambiti diversi.

Per entrambe le due ipotesi, la conclusione della verifica senza che la stessa sia seguita dall'attestazione della regolarità è determinata dalla circostanza che quest'ultima presuppone sempre il controllo degli adempimenti contributivi secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2.

Diversamente, nell'ipotesi di verifica che interessi una posizione contributiva che al momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati ad effettuare il controllo, sussistendo le condizioni per l'effettuazione della verifica secondo quanto fin qui evidenziato, l'interrogazione restituirà l'esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore autonomo fino alla data in cui lo stesso ha operato.

In relazione alle fattispecie trattate, successivamente alla data di avvio della nuova modalità di verifica, i sistemi dell'INPS e dell'INAIL saranno integrati per consentire l'indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/cessazione nel caso in cui per il soggetto da verificare non risulti presso INAIL un codice ditta attivo o presso INPS una posizione contributiva attiva.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: *Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).*

4. Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale (artt. 2, 4 e 7)
L'art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l'esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:

- d) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
- e) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- f) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all'interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line".

Appare chiaro che l'intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l'efficacia e l'utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto (19).

Poiché l'attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM.

Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell'art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all'art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

La previsione dell'art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall'altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell'intero impianto normativo in trattazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 7 (Contenuti)

Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf" non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Detto Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

Art. 8.

Cause ostative alla regolarità

1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 -bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON REGOLARITÀ |
|--|----------------------------------|
| Articolo 437 c.p. | 24 mesi |
| Articolo 589, comma 2, c.p. | 24 mesi |
| Articolo 590, comma 3, c.p. | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 6 mesi |
| Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003* * Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata | 3 mesi |

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 15 marzo 2016, prot. n. 37/5081

Oggetto: *modello dichiarazione non commissione illeciti ostatici al rilascio del DURC - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.*

Si comunica che il modello in oggetto, relativo alla non commissione degli illeciti ostatici al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stato parzialmente modificato a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Nel rinviare alle precedenti indicazioni di questo Ministero in materia e ferma restando la validità delle dichiarazioni già rilasciate in vigenza del precedente decreto (v. ML circ. n. 19/2015), si rappresenta che il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio u.s. (data di entrata in vigore del nuovo decreto 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l'assenza delle cause ostatiche al rilascio del DURC.

Il modello "in formato pdf compilabile", unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione "Strumenti e servizi" alla voce "Modulistica" del sito www.lavoro.gov.it. In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.

Allegato: *Modulo di autodichiarazione per accedere a benefici contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art. 8 del d.m. 30 gennaio 2015*

- [UP 12 - Modulo di autocertificazione per accedere ai benefici contributivi](#)

- [Compila il modulo](#)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 28 gennaio 2016, n. 1677

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - ML circ. n. 5/2008 - benefici "normativi e contributivi".

Questo Ministero, con circ. n. 5/2008, ha già fornito chiarimenti in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - nonché al rispetto degli "altri obblighi di legge" e della contrattazione collettiva - al fine della fruizione di benefici "normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale", ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. Al riguardo la predetta circolare, che si richiama integralmente sul punto, chiariva che:

- "il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra "regola ed eccezione" in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri":

- "per quanto attiene ai benefici contributivi (...) gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori":

- "non rientrano nella nozione in esame quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economicopatrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario". (...)

Ciò premesso, la circ. n. 5/2008 recava un elenco - sia pur **esemplificativo e non esaustivo** - delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC.

A tal riguardo, stanti numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, si ritiene opportuno - sentiti gli Istituti previdenziali - di dover trasmettere a codesti Uffici un **elenco aggiornato, pur sempre di carattere esemplificativo, dei benefici in questione.**

TABELLA AGEVOLAZIONI

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro -disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord- (circ. INPS n. 25/1991, Inail 57/1991).

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane- (Circ. INPS n. 25/1991, Inail 57/1991).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n. 223 (Circ. INPS n. 260/1991).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223 (Circ. INPS n. 260/1991).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 260/1991).

Incentivo per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, co. 4 della legge 223/1991 (Circ. INPS n. 252/1992).

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione - aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore- (Circ. INPS n. 128/2012).

Contributo mensile per l'assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, co. 4, L. 223/1991 e 7, co. 4, D.l.gs 167/2011 (Circ. INPS n. 128/2012).

Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22 co. 1 legge 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio (Circ. INPS n. 128/2012).

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22 co. 1 legge 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio (Circ. INPS n. 128/2012).

Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/1984 (Circ. INPS n. 1/1987).

Lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 (Circ. INPS n. 111/2013, circ. Inail 28/2014).

Lavoratori detenuti o internati ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (Circ. INPS n. 134/2002).

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione (Circ. INPS n. 117/2000, Guida Inail Autoliquidazione 2002).

Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità (Circ. INPS n. 136/2001).

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/1991 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 215/1991).

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 215/1991).

Lavoratori ex cassintegrati - in cigs da almeno tre mesi dipendenti da aziende in cigs da almeno sei mesi - assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 8/10/92, n. 398 (Circ. INPS n. 260/1992).

Dirigenti iscritti all'INPDAl prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n. 10 del D.L. 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 2/1997, INAIL 10/1999).

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di

inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004, Inail 32/2006).

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e Inail 32/2006).

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o

psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e Inail 32/2006).

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004 e Inail 32/2006).

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006).

Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006).

Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006).

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 13, comma 2, legge 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 13, comma 2, legge 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 13, comma 2, legge 80/2005 (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 12/2006).

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e

successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge 223/1991 (Circ. INPS n. 115/2005).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009).

Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex art. 8, co. 4 della legge 223/1991, così come previsto delle leggi n. 39/2004 e n. 166/2008 (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari. (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell'art. 1 -bis della legge n. 291/2004 (Circ. INPS n. 46/2009).

Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex art. 8, co. 4 legge 223/1991, così come previsto della legge n. 291/2004 (Circ. INPS n. 46/2009).

Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 291/2004 a tempo indeterminato. Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai fondi complementari (Circ. INPS n. 46/2009).

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego -Asp1- (Circ. INPS n. 175/2013).

Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale ai sensi dell'art.1 d.l. 76/2013 (Circ. INPS n. 131/2013).

Incentivo per l'assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori (Circ. INPS n. 115/2011).

Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, art.2 co.151 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Circ. INPS n. 22/2011).

Beneficio per assunzione di lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro previsto dai DD n. 264 del 19.04.2013 e 390 del 3.06.2013 (Circ. INPS n. 32/2014).

Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ex art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 (Circ. INPS n. 5/2010).

Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di

sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art. 11 bis, co. 1 lett. A) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158) (Circ. INPS n. 88/2011).

Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" ex Decreto direttoriale del Min.Lav.8 agosto 2014 (Circ. INPS n. 118/2014).

Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Circ. INPS n. 17/2015) e commi 178 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari dell'Azione di sistema Welfare To Work (Msg. INPS n. 5791 del 3.7.2014 e n. 9988 del 31.12.2014).

Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello ex L. 247/2007 e ex art.4 comma 28 L.92/2012 (Circ. INPS n. 78/2014).

Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell'art. 29 del DL 244/1995, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione (Circ. INPS n. 75/2015 e Guida Inail Autoliquidazione 1996).

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (Circ. INPS n. 122/2012).

Nuovo incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. (Circ. INPS n. 137/2014).

Calciatore Lega Pro di età compresa tra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, co. 13, legge n. 388/2000 (Circ. ENPALS n. 16/2010; Circ. INPS n. 154/2014).

Preparatore Atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, co. 13, legge n. 388/2000 (Circ. ENPALS n. 16/2010; Circ. INPS n. 154/2014).

Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15 per cento nei primi 2 anni di attività ex artt. 19 e 20 MAT del DM 12.12.2000 (circ. Inail 9/2002 e 7/2008).

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex art. 24 MAT del DM 12.12.2000 (circ. Inail 9/2002, 17/2011 e 51/2015).

Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, legge 247/2007 (Circ. Inail 35/2013 e nota 3824 del 27/5/2015).

Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex art. 1, comma 128, legge 147-2013 nel primo biennio di attività (Circ. Inail 25/2014 e 52/2015).

Riduzione del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, legge 147-2013 nel primo biennio di attività (Circ. Inail 25/2014 e 52/2015).

Riduzione contributi agricoli ex art. 1, comma 128, legge 147-2013 nel primo biennio di attività (Circ. Inail 32/2014 e Inps 83/2014).

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

9. Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi (art. 8)

L'art. 8 del DM individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Il Decreto, analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, riporta nell'allegato A l'elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la

sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. (30) che, come noto, disciplina l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

Il comma 3 dell'art. 9 chiarisce che le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (31) ovvero di oblazione (32).

Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, come disciplinato dal comma 2 del DM, è definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale.

Resta confermato che ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

La circolare ministeriale nel ribadire la competenza delle citate Direzioni territoriali del lavoro a verificare "a campione" la veridicità delle predette autocertificazioni, ha chiarito che "sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigore del DM 24 ottobre 2007" precisando che per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, "le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007".

Infine, con riguardo alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha precisato che, avvenendo la stessa sulla base delle nuove modalità previste dal DM 30 gennaio 2015, "dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle"

A decorrere dal 1° luglio 2015 le verifiche della regolarità ai fini della fruizione dei benefici applicati dall'Inps che rientrano nel novero di quelli per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, è richiesto il possesso del DURC, saranno effettuate utilizzando il nuovo servizio.

Nel rammentare che il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite è sottoposto al limite di prescrizione quinquennale, si provvede a riportare nell'allegato 5 l'elencazione aggiornata dei benefici la cui fruizione è subordinata al possesso della regolarità contributiva.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)

Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.

Anche in tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che "non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".

Il D.M. specifica inoltre che:

- il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.;
- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).

Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla

commissione delle violazioni indicate nell'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.

È inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.

Art. 9.

Esclusioni

1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:
 - a) dell'art. 13-bis , comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
 - b) dell'art. 6, comma 11-ter , del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
 - c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a) , del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;
 - d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

8. Ipotesi di esclusione del Durc On Line (art. 9)

Il Decreto ministeriale in trattazione ha stabilito che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

Il chiarimento si è reso necessario per le peculiarità che contraddistinguono talune fattispecie di verifica di regolarità rispetto alle quali non si può prescindere dall'indicazione di specifici elementi che concorrono nella definizione della verifica stessa. Indicazioni che appare evidente non sono compatibili con il nuovo sistema "Durc On Line" per il quale la richiesta viene effettuata solo attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare.

Per tutte le tipologie così individuate resta fermo che la verifica viene effettuata secondo i nuovi criteri definiti dal decreto in trattazione ed illustrati al precedente paragrafo 2.

Nelle ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso

l'utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).

a) DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012

In presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, il decreto Ministeriale 13 marzo 2013 (25) ha stabilito che il DURC deve essere emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del citato art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 (26).

In tale ipotesi si ricorda pertanto che il certificato deve sempre riportare:

- la specifica che l'emissione del DURC avviene ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del N°. Richiesta e la data e l'ora apposta dal sistema generati in automatico dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti attraverso la funzione "Gestione Richieste DURC";
- il "Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA" riportato nel certificato all'esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di "Verifica la capienza per l'emissione del DURC".

Ciò al fine di consentire che, seppure emesso con l'attestazione di regolarità, la stazione appaltante possa procedere all'attivazione dell'intervento sostitutivo come disposto dall'art. 3, comma 2, del citato Decreto. Tenuto conto che la verifica della regolarità a decorrere dal 1° luglio 2015 viene effettuata secondo le previsioni stabilite nel DM 30 gennaio 2015, nell'ipotesi di Durc richiesto per la verifica della autodichiarazione resa dall'interessato, stante l'obbligo generale in caso di irregolarità dell'invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del DM, , la "Richiesta Durc" effettuata dal contribuente sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti", può avvenire anche nel corso del termine di 15 giorni assegnato con l'invito alla regolarizzazione (27).

b) DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012.

Si tratta dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento (28).

c) DURC richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012

Si tratta delle verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. In queste ipotesi, come noto, la verifica della regolarità contributiva è limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

Nel rinviare ai contenuti del Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012 e alle circolari dell'Istituto in materia (29) si precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare del 24 ottobre 2014 del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato stabilito anche per queste verifiche l'invito a regolarizzare unitamente alla possibilità che la regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, possa avvenire con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni.

d) DURC in applicazione dell'art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013

Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune de L'Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.

In relazione alle predette imprese, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell'esecuzione dei lavori.

L'art. 9 del DM, al comma 2, come specificato dal Ministero, è una previsione attraverso la quale il legislatore ha inteso garantire la continuità del servizio ai richiedenti per gestire "le ipotesi per le quali la

verifica di cui all'articolo 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili".

In questi casi, sempre in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, dovrà essere resa disponibile la previgente modalità di richiesta di DURC.

In ragione di ciò, ove concretamente dovesse verificarsi tale circostanza, accertata comunque dagli Enti, nel corso dell'utilizzo del nuovo sistema Durc On Line sarà prevista una apposita funzionalità di richiesta della regolarità contributiva tramite il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it

Si precisa, infine, che gli accordi in corso con altre Pubbliche Amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in trattazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 9 (Esclusioni)

Il D.M. prevede che, in via transitoria "e comunque non oltre il 1° gennaio 2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:

- a) dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;
- b) dell'art. 6, comma 11 - ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare "con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento
- c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;
- d) della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere" di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.

Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Art. 10.

Norme di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:
 - a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007;
 - b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
 - c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

- d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.
 3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44 -bis e 46, comma 1, lettera p) , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
 4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: *Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).*

6. Verifica di autodichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 10, co. 3)

Il Decreto ministeriale all'art. 10, co. 3, ha stabilito che il Documento di cui all'articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista.

In ragione della particolare rilevanza che tale previsione riveste nella procedura contrattuale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (21), appositamente interessata, ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.

Le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6 del DM restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. *Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto dall'art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.*

Pertanto, qualora l'interrogazione fornisca un esito di irregolarità dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione secondo quanto specificato al precedente paragrafo 5. Il risultato negativo della verifica, comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione fino alla definizione dell'esito,

che si ricorda deve intervenire entro 30 giorni dalla prima richiesta, è utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n.445/2000.

Resta confermato anche per tale fattispecie che qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

10. Norme di coordinamento (art. 10)

L'ultimo articolo del Decreto al comma 1 individua le disposizioni che, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, sono incompatibili con il quadro delle disposizioni in esso contenute e sulla cui base il medesimo Decreto è stato adottato.

Dal 1° luglio 2015 la norma dispone che sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007;
- i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
- i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

La nuova disciplina sancisce, da una parte il venir meno del DM 24 ottobre 2007, quale regolamentazione uniforme del Documento Unico di Regolarità Contributiva, e dall'altra il superamento delle norme che hanno continuato a regolare, anche dopo la soppressione dell'Enpals e il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (33), delle relative funzioni all'INPS, le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico.

Come precisato dalla circolare ministeriale, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, le verifiche di regolarità previste al co. 1 dell'art. 10 del DM saranno effettuate secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto.

Nel successivo paragrafo 11. Le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) saranno oggetto di specifica trattazione.

I successivi commi 2, 3 e 4 dettano norme di coordinamento che riguardano:

- a) l'ambito dei contratti pubblici in ordine alle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici, degli organismi di diritto pubblico, degli enti aggiudicatori, degli altri soggetti aggiudicatori, dei soggetti aggiudicatori e delle stazioni appaltanti (34);
- b) le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

I predetti soggetti, dal 1° luglio 2015, utilizzano il Durc On Line in corso di validità, prodotto ai sensi dell'art. 7 del DM, in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso dallo Sportello Unico previdenziale (35).

I medesimi soggetti, come ribadito dal comma 4, qualora l'interrogazione fornisca un esito di irregolarità, ricorrendone le condizioni, sono tenuti ad attivare il procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR 207/2010 e all'articolo 31, comma 3, del DL 69/2013, esteso anche alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis di tale ultima norma. Il Documento denominato "Verifica della Regolarità Contributiva", secondo quanto riportato nel paragrafo 5., indicherà l'importo del debito il cui pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli enti previdenziali verso i quali sussiste la condizione dell'irregolarità comunicata (36).

Per l'esame della previsione del comma 3 si rinvia si rinvia alla specifica trattazione svolta al precedente paragrafo 6.

Il Ministero ha infine chiarito che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del DM e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Le richieste di DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno

essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l'emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

11. Imprese dei settori dello Spettacolo e dello Sport professionistico

Come in premessa precisato, l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 ha stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, laddove previsto, nei confronti delle Casse Edili, deve essere verificata con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, negli ambiti nei quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tali previsioni, ispirate ad esigenze di semplificazione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e di unicità del documento nell'ambito del quale vengono attestate le risultanze della verifica stessa, come evidenziato al paragrafo 4., comportano l'estensione anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche che con tali soggetti operano, della disciplina prevista dal citato decreto e delle istruzioni operative in precedenza fornite.

A tal proposito, di seguito si fa una breve rassegna dei principali ambiti nei quali per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico sussiste l'obbligo di richiedere il DURC per le Stazioni appaltanti, le Amministrazioni procedenti e le Amministrazioni concedenti di cui alle lettere a), c) e d) dell'art.1, co.1 del DM :

- **servizi ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l'ente pubblico** - con riguardo a tali ambiti di attività, assumono rilievo, nel settore dello spettacolo, le concessioni da parte della pubblica amministrazione di frequenze radiotelevisive, o dell'affidamento delle attività di scommesse sportive, scommesse ippiche, del gioco del Bingo, etc., per le quali, pertanto, il possesso del requisito di regolarità contributiva da parte delle imprese concessionarie va comprovato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- **contratti pubblici per servizi e forniture** - con riguardo a tali ambiti anche per le imprese dello spettacolo e dello sport professionistico è previsto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riferimento ad ogni singolo procedimento o fase del contratto.
- **sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle amministrazioni pubbliche** - per la cui erogazione l'art. 31, comma 8-bis del d.l. n. 69/2013 ha previsto l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che, pertanto, si estende alle erogazioni a favore delle imprese e degli enti che operano nel settore dello spettacolo.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, stante la portata generale della previsione di cui al citato art. 31, comma 8-bis, il Decreto 30 gennaio 2015, come già riportato al paragrafo 10., ha stabilito all'art. 10 l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni dell'art. 4, del d.l. 34/2014 recante la nuova disciplina in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni che interessano il settore dello spettacolo nel cui ambito l'art. 10 del Decreto ha previsto l'abrogazione delle norme che, regolando la verifica della regolarità con modalità non allineate con il nuovo sistema di verifica in modalità telematica in tempo reale, sono risultate con esso incompatibili:

- legge 8 gennaio 1979, n. 7 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 per l'erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività teatrali di prosa (37);
- legge 14 agosto 1967, n. 800 con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 per l'erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività liriche, concertistiche, corali e di balletto (38);
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con riguardo al comma 4, dell'articolo 10 per l'erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a favore di imprese o enti

pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo delle attività (39).

Da tale abrogazione discende, pertanto, che le verifiche di regolarità già previste dalle norme succitate saranno effettuate secondo le modalità indicate nel DM 30 gennaio 2015, come precisato nella circolare ministeriale, con il conseguente venir meno del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva secondo la prassi precedentemente in uso per le Gestioni ex Enpals.

Pertanto, a far data dal 1° luglio 2015 le verifiche in ordine alla sussistenza del requisito di regolarità contributiva relative ad imprese o enti pubblici o privati che operano nel campo dello spettacolo saranno effettuate secondo la disciplina illustrata nella presente circolare.

Si rammenta, a tal fine, che le verifiche effettuate tramite il codice fiscale dell'impresa saranno estese a tutte le posizioni contributive che risultano ad esso riconducibili.

La verifica avrà ad oggetto i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive (art. 3 del DM).

Occorre, altresì, far presente che dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 7/1979 e del comma 4 dell'art. 39 della legge n. 800/1967 discende anche il venir meno del previgente istituto dell'accantonamento. Si rammenta, a tal proposito, che il predetto istituto prevedeva che, qualora il soggetto beneficiario di una sovvenzione statale nell'ambito, rispettivamente, delle attività teatrali di prosa o di quelle liriche, concertistiche, corali e di balletto non fosse in possesso del requisito di regolarità contributiva finalizzato all'erogazione della sovvenzione, la pubblica amministrazione erogante accantonasse sulla somma assegnata un importo pari a quello contestato o pendente che, in caso di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria, doveva essere versata direttamente all'ente di previdenza competente (Enpals).

Pertanto, in tutti i casi in cui, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica automatizzata nei confronti dell'impresa e/o ente dello spettacolo sovvenzionato fornisca un esito di irregolarità, tenuto conto della rimodulazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo (40) operata dall'art. 31, comma 8-bis del d.l. n. 69/2013, che ha esteso tale istituto anche alle erogazioni pubbliche di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, la pubblica amministrazione erogante dovrà attivare, in tale ambito, l'intervento sostitutivo, trattenendo dalle somme dovute all'impresa o ente sovvenzionato l'importo corrispondente al debito indicato nel documento denominato "Verifica regolarità contributiva" che andrà versato a ciascuno degli Enti, Inps e/o Inail, nei cui confronti risulti l'inadempienza.

Si rinvia ai contenuti della circolare n. 54 del 13 aprile 2012 e dei messaggi n. 13154 del 14 agosto 2013 e n. 18830 del 20 novembre 2013.

A tal proposito, si precisa che per il versamento di somme relative a debiti per contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti afferenti alla Gestione lavoratori dello spettacolo, relativi a periodi di competenza fino a dicembre 2014, le pubbliche amministrazioni effettueranno il pagamento del dovuto mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 1295, intestato ad "INPS- Direzione Generale-ex ENPALS incasso contributi F24", specificando nella causale che si tratta di versamento effettuato a titolo di "Intervento sostitutivo in favore dell'EX ENPALS" e indicando il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento. Le Sedi, ricevuta la notizia del pagamento, provvederanno a trasmettere le relative specifiche tramite PEI alla Direzione Centrale Entrate che ne curerà l'acquisizione a sistema.

Per i debiti relativi ai periodi di competenza a partire da gennaio 2015, il versamento da parte della pubblica amministrazione procedente avverrà attraverso il modello di versamento F24 EP secondo le modalità contenute nel messaggio 13154/2013.

Si evidenzia, altresì, che alla luce delle disposizioni del citato 31, comma 8-bis del D.L. n. 69/2013, le indicazioni innanzi fornite valgono anche nel caso in cui le sovvenzioni e/o contributi ad imprese e enti dello spettacolo siano erogate da parte di enti pubblici territoriali diversi da quelli statali.

Pertanto, al fine di procedere all'erogazione di sovvenzioni e contributi ad imprese del settore dello spettacolo, anche gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad acquisire il Durc On Line, secondo le modalità innanzi esposte e, nel caso di Documento con esito di irregolarità a carico del soggetto beneficiario, ad attivare l'intervento sostitutivo ex art. 31, comma 3 del citato D.L. n. 69/2013.

Si pone, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che l'abrogazione operata dall'art. 10, comma 1 lettera d)

riguarda esclusivamente il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e le disposizioni ivi contenute in materia di attestazioni di regolarità contributive rilasciate dall'ex Enpals al fine del pagamento di sovvenzioni e contributi ad imprese ed enti del settore dello spettacolo.

Rimangono, invece, in vigore e continuano ad esplicare efficacia le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5, del medesimo art. 10 citato, relative al "certificato di agibilità" che le imprese e gli enti del settore dello spettacolo sono tenute a richiedere per consentire di fare agire nei locali di proprietà o sui quali abbiano un diritto di godimento lavoratori dello spettacolo rientranti nelle categorie dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del citato decreto (cfr. art. 6, comma 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); tale certificato, infatti, pur presupponendo per il suo rilascio una verifica di regolarità contributiva dell'impresa esplica i suoi effetti limitatamente alle finalità innanzi esposte.

Il "certificato di agibilità" pertanto, continuerà ad essere richiesto secondo le consuete modalità, da ultimo illustrate nel messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, al quale si rimanda.

Resta fermo secondo quanto già precisato al precedente paragrafo 5. che qualora la richiesta di verifica di regolarità provenga da uno dei soggetti di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 1 del DM, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità dichiarato nel documento "Verifica regolarità contributiva" comporta sempre l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo.

Per completezza, attesa l'esclusività della modalità telematica di verifica della regolarità contributiva prevista dall'art. 4 del D.L. n. 34/2014, si fa presente che la sussistenza del requisito di regolarità contributiva nei settori dello sport professionistico ed, in particolare del calcio e del basket, richiesta dai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l'iscrizione delle società sportive ai campionati professionistici, sarà dichiarata esclusivamente dal Durc On Line, che con effetto dal 1° luglio 2015 comporta il venir meno delle modalità di verifica precedentemente effettuate in tale ambito.

Ai sensi dell'art. 1, lett e) del DM 30 gennaio 2015, la richiesta di verifica della regolarità contributiva potrà essere effettuata, oltre che dalla società sportiva, anche dalle Federazioni interessate, in possesso di specifica delega rilasciata da parte della società medesima che dovrà essere, come specificato al paragrafo 1. lettera a), comunicata all'Istituto dalla società delegante.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 8 giugno 2015, n.19

Art. 10 (Norme di coordinamento)

L'ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell'art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.

Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)" - utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

A tale riguardo, si rammenta che l'obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis dell'art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC).

Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall'art.

3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorso 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.

Roma, 30 gennaio 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze, PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, MADIA

Inps

Circolare 26 giugno 2015, n. 126 – per le note e gli allegati [consulta](#) la circolare sul sito dell'Inps

Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

12. Flusso Operativo della “procedura Durc On Line”

Il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede l'allineamento costante dei sistemi.

Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue.

1. L'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”;
2. L'utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:
 - ? *Consultazione Regolarità*
 - ? *Lista Richieste*
 - ? *Richiesta Regolarità*
3. L'utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l'errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all'utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità";
4. L'utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS);
5. Il sistema richiama i servizi dell'altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l'utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;
6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un'impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili;
7. Il sistema comunica all'utente che l'elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. In caso di successivo inoltro tramite la funzione " Richiesta Regolarità" di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema

controllerà e visualizzerà lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta;

8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all'indirizzo indicato al momento dell'accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito;
9. Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "Lista Richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:
 - a. Regolare
 - b. In verifica (punto 8, secondo caso)
 - c. Non Regolare
 - d. Elaborazione in corso (punto 7)

10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale "owner" definisce l'esito della richiesta.

In caso di esito Regolare crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato "Durc On Line

In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica di regolarità contributiva".

L'utente riceve tramite PEC l'avviso che è disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.

Inps

Messaggio 21 maggio 2015, n. 3454

Oggetto: *Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Notifica dei preavvisi di irregolarità.*

In vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del Documento Unico di Regolarità Contributiva delineato dal d.l. n.34 del 20.5.2014 (in breve DURC on line), anche al fine di favorire l'aggiornamento degli archivi afferenti alla posizione dei datori di lavoro privati, si comunica che sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Pertanto, nel corso della terza decade del mese di maggio 2015, terminato il predetto aggiornamento, verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità ai fini della fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.

Per le regole che disciplinano il sistema di rilevazione e gestione delle evidenze che determinano l'irregolarità dei datori di lavoro si fa rinvio alle indicazioni già fornite con i precedenti messaggi, con particolare riguardo ai messaggi n. 2889, 5192 e 9152 del 2014.

Nei confronti dei datori di lavoro – individuati tramite matricola aziendale - che risulteranno regolari alla data del controllo, i sistemi informativi centrali attiveranno la segnalazione di sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva per l'accesso alla fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi. In particolare, all'interno del Cassetto previdenziale aziende, sarà generato un semaforo verde in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2015; sarà, inoltre, consolidato il semaforo verde in relazione a eventuali situazioni di irregolarità (semaforo rosso) rilevate nei mesi pregressi e che non siano state oggetto del precedente preavviso.

L'invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano **attive** nel mese di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.

Poiché l'ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, con la presente operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015, con la seguente precisazione:

- a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente notificato il preavviso l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:
 - i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;
 - i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini[1];
- b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato regolarmente notificato il preavviso, invece, l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.

Come già precisato nel messaggio n. 5192 del 6.6.2014, il preavviso di irregolarità viene inviato tramite PEC all'intermediario delegato; nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario delegato, il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda con Raccomandata A/R. In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all'indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all'indirizzo PEC dell'intermediario delegato. Pertanto, si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di operare l'aggiornamento degli indirizzi PEC nell'anagrafica aziendale.

Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che, ancorché ancora attive negli archivi dell'Istituto, risultano sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA; nei confronti delle stesse le Sedi territoriali dell'Istituto avranno cura di avviare una specifica attività di controllo sulla base delle liste fornite dalla Direzione Generale dell'Istituto.

Per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal semaforo nero) che presentano periodi di irregolarità antecedenti la sospensione o la cessazione della posizione contributiva e in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica e il consolidamento (periodi contraddistinti dal semaforo rosso), la rielaborazione e l'eventuale spedizione dei preavvisi di irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015.

Per consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (15 gg.), il datore di lavoro ponga in essere tutte le attività necessarie a ripristinare la regolarità aziendale. Entro il suddetto termine sarà altresì necessario evidenziare eventuali anomalie che determinano effetti sulla posizione contributiva aziendale.

A tal fine i datori di lavoro dovranno avvalersi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende selezionando la voce "Durc interno (regolarità contributiva)" all'interno dell'oggetto "Agevolazioni contributive".

Sul piano interno, si rileva come, attesa la numerosità delle aziende interessate dalla verifica in oggetto, l'operazione avrà indubbiamente un impatto significativo sulle attività dell'Area flussi delle Sedi territoriali dell'Istituto. Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di potenziare i consueti canali di comunicazione con i datori di lavoro e gli intermediari delegati. Difatti, è di tutta evidenza che gli adempimenti di cui trattasi, ancorché caratterizzati da indubbi profili di complessità e gravosità, sono prodromici all'entrata in funzione del nuovo sistema del *Durc on-line* e risultano, pertanto, utili a ridurre il rischio di anomalie ed errori nella generazione automatizzata del Documento unico di regolarità contributiva.

In questa prospettiva, al fine di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, si richiama l'attenzione delle Sedi territoriali dell'Istituto sulle indicazioni contenute al punto 4 del messaggio n.2889 del 27.2.2014, con particolare riguardo alla necessità di individuare, per ogni datore di lavoro o intermediario, un unico referente in grado di analizzare e gestire la definizione complessiva delle cause che hanno determinato l'emissione del preavviso.

Le Direzioni Regionali dell'Istituto avranno cura di monitorare il corretto svolgimento delle attività, anche in considerazione dell'importanza che l'operazione riveste al fine del buon esito dell'imminente avvio del progetto *Durc on-line*.

· COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

19-06-2015

Tipo: DURC

Titolo: Procedure DURC on line

Testo: Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha dato attuazione all'art. 4 dell D.L. n. 34/2014, recante importanti novità in tema di semplificazione del Durc.

Tali chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro, contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà a breve approvato dal Comitato della bilateralità.

1. Quadro normativo

- art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante "Semplificazioni in materia di regolarità contributiva"

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 - "Semplificazioni in materia di regolarità contributiva"

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/6/2015, avente ad oggetto il D.M. 30/1/2015 - Durc on line - prime istruzioni operative.

2. Soggetti abilitati alla verifica

- I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema "Durc on Line" attraverso i portali INPS o INAIL, www.inps.it o www.inail.it, inserendo il CF dell'impresa interessata.

- Oltre all'interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega).

la delega: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica.

3. Gestione della richiesta

- I portali di INPS o INAIL consentono (funzione "Consulta regolarità") la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (120 giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta, ne consente al richiedente la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF (funzione "Visualizza il documento").

- Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà tale informazione all'interessato il quale dovrà attendere l'esito di tale istruttoria.

- Laddove non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti un'istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione "Richiesta regolarità").

- Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile - codice statistico contributivo edile)

le casse edili abilitate: le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro.

In tal senso sarà predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.

4. Istruttoria

- I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari - BNI, gestita dalla CNCE

- La BNI risponderà all'interrogazione in due modi:

a) impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell'anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili

ù la pratica verrà chiusa e la risposta della BNI verrà utilizzata ai fini dell'emissione del documento di regolarità (qualora l'impresa risulterà regolare anche per INPS e INAIL) o di irregolarità (se per INPS e/o INAIL l'impresa risulterà irregolare)

b) pratica in istruttoria: quando l'impresa non risulterà iscritta nell'anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili

ù la BNI, in questo caso, avvierà la fase di istruttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell'impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i con i seguenti criteri:

> a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità alla BNI

> alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l'impresa, nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema

Le Casse Edili acquisiranno l'elenco delle imprese in istruttoria attraverso il sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

5. Invito alla regolarizzazione

- La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l'invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti **entro i successivi 15 giorni**.

- Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell'istruttoria darà adito all'immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL.

- Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:

ù conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti relativi a lavori pubblici e all'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 legge 98/2013);

ù conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività, ecc.)

Si rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l'impresa non sia tenuta soltanto all'iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà segnalare alla BNI la posizione di irregolarità e chiudere l'istruttoria comunicando l'importo del debito contributivo.

- La comunicazione di **chiusura della fase istruttoria** deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di mancata indicazione dell'importo del debito entro il termine indicato, al 29° giorno la BNI chiuderà "d'ufficio" la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata dai richiamati portali **ai soli soggetti che hanno effettuato l'interrogazione**.

Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, la risultanza sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.

6. Requisiti di regolarità

- La verifica della regolarità riguarda i **pagamenti scaduti fino la secondo mese** antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il

versamento (relativi alla retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.

- **La regolarità dell'impresa sussiste**, oltre ai casi espressamente previsti dal decreto e dalla circolare ministeriale con riferimento anche agli altri Istituti, per ciò che concerne le Casse Edili:

- nei casi di **rateizzazioni** stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell'impresa;

- nei casi di **sospensione** dell'attività dell'impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;

- nei casi di **scostamento non grave** tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento pari o inferiore a **€ 150,00** comprensivo degli accessori di legge.

- nei casi di **imprese di nuova costituzione** comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l'obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità

- Qualora invece l'impresa non sia censita dal sistema delle Casse Edili, in relazione all'obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà considerata **irregolare**.

- Nei casi di mancata presentazione della denuncia, verrà attestata un'**irregolarità con indicazione dell'importo pari a 0**. Non rileva a tal fine l'eventuale effettuazione di un versamento contributivo poiché, in assenza della denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne le relative congruenze.

- Le imprese inquadrare nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo (denuncia mensile o versamento) nei confronti della stessa fin quando non assumano lavoratori operai. Tale adempimento si rende necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai: per queste ultime la regolarizzazione comporterà, oltre all'iscrizione, l'effettuazione delle denunce e dei relativi pagamenti per il periodo di attività accertato dalla Cassa Edile e/o da organi pubblici.

7. Decorrenza e periodo transitorio

- L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (**1° luglio 2015**) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

- Dal 1° luglio e fino al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti certificati nei confronti delle PP.AA di cui all'art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012 di cui all'art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012 e il pagamento di lavori nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte le fattispecie in cui, previa decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi problematiche tecniche per la gestione del Durc on-line.

Con riserva di fornire ulteriori indicazioni e rimanendo a disposizione per ogni necessità di chiarimento, si inviano cordiali saluti.

[Tuttocamere](#)
[Dottrina per il lavoro](#)